

COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.64 DEL 01-03-21

Oggetto: SISMA 2016 - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA IN MERITO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DEI LAVORI DI "MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN LOCALITA SPINDOLI" - ID: 1805 CUP: I43B20000140001 - CIG: Z3A302042B - AGGIUDICAZIONE.

L'anno duemilaventuno il giorno uno del mese di marzo, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- A seguito degli eventi sismici verificatesi in Centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, con D.P.C.M. del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza per i territori colpiti dagli eventi sismici, poi prorogato fino al 28 febbraio 2018 con l'art. 16-sexies, co. 2 del D.L. 20/06/2017 n. 91 (così come convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123), ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2019 con l'art. 1, co. 988 della Legge n.145/2018 (cd. legge di Bilancio 2019) ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2020 con Decreto -Legge 24 ottobre 2019, n.123 e ultimamente prorogato fino al 31 dicembre 2021 con l'art. 57 del Decreto Legge 14 Agosto 2020, n. 104;
- A seguito degli eventi sismici suddetti il Sindaco ha richiesto alla Protezione Civile l'esecuzione di sopralluoghi tecnici speditivi sugli immobili di proprietà comunale, tra i quali l'ex scuola sita in frazione Spindoli (prot. n. 5602 del 04/11/2016), atti a verificare le condizioni di sicurezza degli stessi;
- L'ex scuola, ubicata in Frazione Spindoli (Comune di Fiuminata) e individuata al N.C.E.U del Comune al foglio n. 12, particella n. 426, è stata danneggiata dai suddetti ripetuti eventi sismici che si sono verificati a partire dal 24 agosto 2016;
- In particolare, a seguito degli eventi sismici sopra richiamati e della suddetta segnalazione, personale tecnico regionale abilitato, ha eseguito in data 02/03/2017 un sopralluogo presso l'ex scuola suddetta, redigendo per la stessa la scheda AEDES e modelli GE1 e GP1 con esito "B", acquisiti al protocollo comunale prot. 1138 del 02/03/2017;
- A seguito di ciò, con Ordinanza Sindacale n. 28 del 03/03/2017, in base alle indicazioni riportate nella scheda Aedes suddetta, è stata dichiarata la parziale inagibilità e messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie del fabbricato in oggetto;
- Successivamente, con Decreto Legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 229 del 15.12.2016, recante "Interventi Urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 Agosto 2016", è stato stabilito tra l'altro:
 - o art. 2 comma 1 lettera e): il Commissario Straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto legge;

- art. 2 comma 2: attribuisce al Commissario Straordinario il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1 comma 5 del medesimo decreto legge;
 - art. 14 comma 1 lettera a) e a-bis): con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2 comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziato allo scopo, per la ricostruzione, riparazione ed il ripristino degli edifici pubblici;
 - art. 14 comma 2 lettera a): al fine di dare attuazione agli interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2 comma 2, si provvede a predisporre ed adottare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi, articolato per le quattro regioni interessate dall'evento sismico, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;
- L'Amministrazione Comunale, ha provveduto a redigere e trasmettere alla Regione Marche un proprio piano delle opere pubbliche danneggiate presenti sul territorio comunale, così come individuate a seguito dei sopralluoghi eseguiti dal personale tecnico regionale (abilitato Aedes) suddetto, distinguendolo per ordine di priorità;
 - Il Presidente della Regione Marche, operante in qualità di Vicecommissario ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del decreto legge n. 189 del 2016 e s.m.i., ha provveduto a trasmettere il suddetto piano delle Opere Pubbliche alla struttura Commissariale al fine dell'ammissione a finanziamento;
 - Con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 86 del 24/01/2020, l'intervento oggetto di riparazione danni e miglioramento sismico, distinto con ID 1805, è stato inserito nel secondo programma delle opere pubbliche in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici a far data dal 24/08/2016, con un contributo stimato di € 380.000,00.
 - Con determina di settore tecnico n. 197 del 18/09/2020 è stato individuato, in relazione ai lavori di "Miglioramento sismico dell'ex-edificio scolastico in Frazione Spindoli" di cui al secondo programma delle opere pubbliche in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici a far data dal 24/08/2016 approvato con Ordinanza Commissariale n. 86/2020 per un contributo complessivo concesso di € 380.000,00, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Ing. Massacci Lorenzo nato a San Severino Marche (MC) il 28/05/1970 – C.F. MSSLNZ70E28I156X, Responsabile dell'area tecnica comunale, quale Responsabile Unico del Procedimento e quale collaboratore-supporto al Rup il Geom. Frattali Fabio nato a Matelica (MC) il 25/12/1976 – C.F. FRTFBA76T25FO51I, istruttore tecnico comunale;
 - Nel frattempo la struttura commissariale, per la giusta determinazione dell'importo degli interventi finanziati, ha messo in atto una nuova procedura di valutazione che prevede la redazione per ogni opera pubblica l'elaborazione di una verifica di congruità dell'importo richiesto (C.I.R.) in base a determinati parametri prestabiliti;
 - All'uopo, con Ns. prot. n. 4864 del 19/09/2020, è stata trasmessa all'Ufficio Speciale della Ricostruzione delle Marche (U.S.R.), tramite la piattaforma Sismapp, la valutazione di congruità dell'importo richiesto per l'intervento di "Riparazione danni sisma 2016 ed adeguamento funzionale della ex-scuola sita in frazione Spindoli", la quale prevede un costo complessivo dell'opera di € 405.000,00, invece di €. 380.000,00 inizialmente individuato, con un importo dei lavori pari € 272.825,00 ed € 17.346,64 per somme a disposizione dell'amministrazione;
 - In data 14/10/2020 l'USR Marche con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 5425 del 14/10/2020, ha comunicato l'esito positivo della verifica di congruità dell'importo richiesto (C.I.R.) per la realizzazione

dei lavori di “Miglioramento sismico dell'ex edificio scolastico in frazione Spindoli” per una somma complessiva di intervento di € 405.000,00, autorizzando a procedere con l'affidamento dei servizi tecnici;

- Con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 26/11/2020, a ratifica della Delibera di Giunta Comunale n. 78 del 15.10.2020, prendendo atto del finanziamento suddetto di €. 405.000,00, è stato variato il Programma Annuale e Pluriennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 e dei Servizi e Forniture 2020-2021 contenente l'intervento di “Miglioramento sismico dell'ex edificio scolastico sito in frazione Spindoli” in oggetto;

Richiamati:

- Le disposizioni di cui al comma 3-quater dell'articolo 14, e al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legge n. 189/2016 e s.m.i., le quali stabiliscono rispettivamente che gli Enti locali delle singole Regioni, ove a tali fini da esse individuati procedono quali stazioni appaltanti, all'espletamento delle procedure di gara relativamente agli immobili di loro proprietà nonché che il Presidente della Regione-Vice Commissario con apposito provvedimento può delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla realizzazione degli interventi di ricostruzione necessari, ai Comuni o agli altri Enti Locali interessati, anche in deroga alle previsioni contenute nell'articolo 38 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- Il Decreto del Vice Commissario n. 2/VCOMM16 del 5 gennaio 2018 che decreta di delegare i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali interessati, individuati nell'allegato A, per le opere pubbliche e i beni culturali di propria competenza ivi indicati e riconducibili al 1° piano delle opere pubbliche di cui alle Ordinanze del Commissario straordinario per la Ricostruzione nn. 27, 33 e 37 del 2017:
 - a) allo svolgimento delle relative procedure di gara come stazioni appaltanti;
 - b) alla conseguente realizzazione di tutti gli interventi necessari alla ricostruzione, riparazione o ripristino degli edifici pubblici e dei servizi pubblici ivi erogati nonché degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- L'art. 14, comma 4-bis del suddetto decreto legge prevede che i soggetti attuatori di cui all'art. 15 del medesimo decreto, nonché i Comuni, le Unioni dei Comuni, le Unioni Montane e le Province interessate, ferme restando le previsioni dell'art. 24 del D.lgs. n. 50/2016, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), del D.L. n. 189/2016, in caso di indisponibilità di personale dipendente, ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-bis e seguenti dell'art. 50-bis del medesimo D.L., in possesso della necessaria professionalità, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, del D.L., procedono all'affidamento, per importi inferiori a 75.000 euro, mediante procedure di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, co. 2, let. a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020, coordinato con la legge di conversione dell'11 settembre 2020, n. 120 a professionisti iscritti nell'elenco speciale, di cui all'art. 34 del D.L. n. 189 del 2016;

Preso atto che:

- L'art. 7 dell'Ordinanza Commissariale n. 41 del 02.11.2017, a modifica ed integrazione dell'Ordinanza Commissariale n. 33 del 11.07.2017, prevede che qualora gli incarichi di progettazione siano affidati a professionisti esterni, l'importo a base di gara è determinato nel rispetto dell'art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle tariffe professionali approvate sulla base di detta norma (in ultimo D.M. 17.06.2016);
- Per determinare il costo di esecuzione dei servizi tecnici per la progettazione definitiva, esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché della eventuale direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento in oggetto, occorre fare riferimento all'articolo 24 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. tenendo conto dell'importo presunto dei lavori di €. 272.825,00 così come indicato nel documento di congruità (C.I.R.) suddetto;
- Ai sensi del predetto articolo, con l'applicazione del decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a determinare, come risultante

dall'elaborato tecnico All. 7 "Calcolo del corrispettivo delle prestazioni", gli importi dell'incarico di progettazione da affidare, come dettagliato nel prospetto che segue:

<u>Descrizione delle prestazioni</u>	<u>CPV</u>	<u>Importo</u>
PROGETTAZIONE DEFINITIVA COORDINAMENTO SICUREZZA FASE DI PROGETTAZIONE	E71000000-8 (Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione)	17.722,10 €
PROGETTAZIONE ESECUTIVA COORDINAMENTO SICUREZZA FASE DI PROGETTAZIONE	E71000000-8 (Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione)	15.651,90 €
Importo a base di gara		32.747,80 €
ESECUZIONE LAVORI COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE	E71000000-8 (Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione)	27.010,50 €
VERIFICHE E COLLAUDI TECNICI- AMMINISTRATIVI	71000000-8 (Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione)	1.178,10 €
Importo eventuale affidamento fase esecutiva		28.188,6 €
Importo complessivo appalto		61.562,60 €

- L'importo dell'incarico da affidare, calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016, risulta quindi pari a € 61.562,60 (di cui € 32.747,80 a base di gara ed € 28.188,60 inerenti all'eventuale affidamento nella fase esecutiva) oltre oneri fiscali ed IVA come per legge;
- Accertata l'impossibilità oggettiva di poter svolgere l'attività di progettazione di cui al presente atto utilizzando le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente, nel frattempo, è stata adottata apposita determinazione a contrarre n. 265 del 01.12.2020, ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché l'eventuale affidamento delle attività di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Miglioramento sismico dell'ex edificio scolastico in frazione Spindoli" – SISMA 2016 - ID 1805, relativi al secondo programma delle opere pubbliche in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici a far data dal 24/08/2016 approvato con Ordinanza Commissariale n. 86/2020;
- Con medesima determina di settore tecnico n. 265 del 01.12.2020 sono stati approvati gli schemi dei seguenti documenti relativi alla richiesta di preventivi:
 - una lettera di invito riportante le condizioni di affidamento e svolgimento del servizio;
 - all. 2_Domanda di partecipazione;
 - all. 3.1_Modello idoneità morale;
 - all. 3.2_Modello idoneità morale altri soggetti;
 - all. 4_Modello dichiarazione titoli;
 - all. 5_Modello offerta economica;

- all. 6_Modello DGUE;
 - all. 7_Determinazione corrispettivi_D.M. 17/06/2016;
- Che a seguito della consultazione di mercato esperita e previa verifica dei requisiti di legge, con determina di settore tecnico n. 52 del 22.02.2021, è stato approvato il verbale di acquisizione preventivi prot. n. 126 del 09.01.2021 così come rettificato con verbale prot. n. 979 del 18.02.2021 e contestualmente è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i., l'appalto relativo all'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX EDIFICIO SCOLASTICO IN FRAZIONE SPINDOLI – SISMA 2016”– ID 1805 a favore del costituendo RTP – Ing. Costantini Carlo (Mandatario) nato a Fabriano (AN) il 12.11.1972 e residente in Fabriano (AN) in Leopardi n. 11 – C.F. CSTCRL72S12D4511 – P.IVA: 02229230426 - iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona con il n. A2615 – Ing. Cimaroli Marco (Mandante) nato a Perugia (PG) il 07.01.1972 e residente a Perugia (PG) in Via Curtatone e Montanara n. 2 – C.F. CMRMRC72A07G478V – P.IVA: 03363810544 - iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia con il n. A2061 - Arch. Polidori Alessandro (Mandante) nato a Perugia (PG) il 08.03.1989 e residente a Perugia in Via Eugubina n. 59/A – C.F. PLDLN89C08G478U – P.IVA: 03610690541 - iscritto all'ordine degli Architetti della Provincia di Perugia con il n. 1579 – per un importo di €. 24.691,84 oltre IVA 22% e oneri contributivi 4%, più l'eventuale opzione per la direzione dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per un importo di € 21.254,20 oltre iva 22% ed oneri contributivi 4% che, eventualmente verrà affidata con successivo atto a seguito dell'approvazione del progetto da parte dell'U.S.R., per un importo complessivo di €. 45.946,04 oltre IVA 22% e oneri contributivi 4%, tutti gli importi al netto del ribasso offerto del 24,60% (ventiquattrovirgolasessanta%) – CIG:85450093F;
- Che infatti l'art. 4 dell'O.C.S.R. n. 56/2018 e ss.mm.ii. prevede che la stazione appaltante “in aggiunta all'affidamento dell'incarico di progettazione può prevedere nel medesimo bando o lettera di invito, quale opzione di ampliamento dell'incarico, l'affidamento successivo degli incarichi di direzione dei lavori e/o coordinamento in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione (lo stesso art. 4 dell'Ord. 56/2018 recita “in ogni caso, gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva possono essere affidati solo dopo l'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario”), pertanto l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare al medesimo operatore aggiudicatario l'incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sopra indicati nel caso di emissione di decreto di finanziamento delle opere da parte dell'U.S.R. Marche, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di indennizzo o di risarcimento danni, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice, civile per il mancato affidamento;

Considerato:

- Che per la definizione della progettazione definitiva ed esecutiva relativa alla gara in corso di espletamento è necessario procedere alla redazione della relazione geologica e delle eventuali ulteriori indagini geologiche, sondaggi e indagini geosismiche;
- Che le eventuali ulteriori indagini geologiche, sondaggi e indagini geosismiche che si rendessero necessarie, saranno affidate con successivo atto a seguito dell'individuazione delle stesse tramite il supporto del geologo;
- Che il servizio in oggetto non rientra tra quelli di particolare rilevanza disciplinati dall'art. 23, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Che, accertata l'impossibilità oggettiva di poter svolgere l'attività di progettazione di cui al presente atto utilizzando le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente, nel frattempo, con Lettera di Invito prot. n. 149 del 11.01.2021 in conformità a quanto stabilito dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii., modificato dall'art. 1 comma 2 lett a) del

D.L. 76/2020 convertito con legge 120/2020, al fine di effettuare una ricerca di mercato per l'affidamento dei servizi tecnici inerenti la redazione della relazione geologica, è stata avviata una procedura di richiesta di preventivi per l'affidamento diretto di redazione della relazione geologica in merito alla predisposizione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di "MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX EDIFICIO SCOLASTICO IN FRAZIONE SPINDOLI - SISMA 2016" per un importo complessivo dell'appalto di € 4.421,77 oltre oneri fiscali ed iva;

- Che, come previsto dalla NotaUSR prot. n. 14570 del 08.02.2021, assunta la protocollo comunale n. 736 del 08.02.2021 con la quale si comunica la modifica a far data dal 02.02.2021 dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma, essendo l'importo dell'appalto di servizi in questione minore di €. 100.000,00, non risulta necessaria la preventiva verifica degli atti di gara da parte dell'ANAC ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2, comma 9 dell'Ordinanza n. 33/17, come aggiunto dall'Ordinanza n. 35/17, al fine di assicurare l'applicazione delle previsioni contenute nell'art. 32, comma 1 del D.L. n. 189/2016.
- Che inoltre l'affidamento è esonerato dal pagamento del contributo all'ANAC, trattandosi di importi inferiori ad €. 40.000,00 e procedura afferente alla ricostruzione post sisma, ai sensi del DPCM 28/09/17 (vds. Comunicati del Presidente dell'ANAC del 11/10/17 e del 21/11/18);
- Che per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, D.lgs. 9 aprile 2008, n 81, e che, pertanto, l'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad €. 0,00;

Visto:

- Che con la suddetta nota prot. n. 149 del 11.01.2021 tramite Richiesta di Preventivo, sono stati invitati via PEC a presentare offerta per l'affidamento del servizio in oggetto, i seguenti professionisti:
 1. Dott. Geologo Massimo Gubinelli – Castelraimondo (MC);
 2. Dott. Geologo Guidone Pasquale Angelo – Appignano (MC);
 3. Studio Geologico Dott. Marco La Corte-San Lorenzo In Campo (PU);
- Che con medesima nota prot. n. 149 del 11.01.2021 è stato fissato per il giorno 08.02.2021 alle ore 13:00 il termine per la presentazione delle offerte;
- Che a seguito della ricezione delle offerte, con verbale protocollo n. 740 del 09.02.2021, si è constatato che l'offerta migliore risulta quella presentata dal Dott. Geologo Guidone Pasquale Angelo nato a Cerignola (FG) il 15.11.1987 con sede legale in Appignano (MC) Via Torquato Tasso n. 8 – P. Iva n. 04206640718 – C.F. GDNPQL87S15C514R iscritto all'ordine dei Geologi delle Marche con il n. 950, con un ribasso offerto del 51,00% (cinquantuno%), e si è dato contestualmente atto che il servizio verrà aggiudicato al professionista sopra richiamato per un importo complessivo di €. 2.166,67 oltre oneri EPAP (2%) ed iva come per legge (22%) previa verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara.

- Che il Dott. Geologo Guidone Pasquale Angelo nato a Cerignola (FG) il 15.11.1987 con sede legale in Appignano (MC) Via Torquato Tasso n. 8 – P. Iva n. 04206640718 – C.F. GDNPQL87S15C514R iscritto all’ordine dei Geologi delle Marche con il n. 950, risulta regolarmente iscritto all’elenco speciale dei professionisti di cui al D.L. 189/2016 e s.m.i.;
- Il certificato acquisito al protocollo comunale n. 756 del 09.02.2021 da parte dell’Ente Previdenziale ed assistenziale EPAP di Roma attestante la regolarità contributiva del Dott. Geologo Guidone Pasquale Angelo Di Appignano (MC);
- Che dalla verifica del casellario Anac non risultano annotazioni relativamente al Dott. Geologo Guidone Pasquale Angelo nato a Cerignola (FG) il 15.11.1987 con sede legale in Appignano (MC) Via Torquato Tasso n. 8 – P. Iva n. 04206640718 – C.F. GDNPQL87S15C514R iscritto all’ordine dei Geologi delle Marche con il n. 950;
- Il certificato circa la verifica in merito alla concentrazione degli incarichi e di cui all’ordinanza Commissariale n. 33 /2017 e s.m.i. acquisito al protocollo comunale n. 1078 del 23.02.2021 da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – ufficio del Commissario Straordinario;
- Che con nota assunta al protocollo comunale n. 802 del 11.02.2021 il Dott. Geologo Guidone Pasquale Angelo Di Appignano (MC) ha comunicato gli estremi della propria polizza assicurativa e gli estremi del conto dedicato;
- Che con nota assunta a protocollo comunale n. 917 del 16.02.2021 il Dott. Geologo Guidone Pasquale Angelo Di Appignano (MC) ha inoltrato apposita dichiarazione di atto notorio resa ai sensi degli art.li 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante la sussistenza delle condizioni relative al requisito di non contemporaneità previste dall’art. 3 comma 3 dell’Ordinanza Commissariale n. 103 del 29.06.2020;
- Che pertanto, a seguito della positiva conclusione dell’iter di verifica dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la presente procedura di affidamento, si può procedere all’affidamento definitivo dei servizi tecnici inerenti la redazione della relazione geologica, in merito alla predisposizione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di "MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX EDIFICIO SCOLASTICO IN FRAZIONE SPINDOLI - SISMA 2016 – ID 1805", al Dott. Geologo Guidone Pasquale Angelo nato a Cerignola (FG) il 15.11.1987 con sede legale in Appignano (MC) Via Torquato Tasso n. 8 – P. Iva n. 04206640718 – C.F. GDNPQL87S15C514R iscritto all’ordine dei Geologi delle Marche con il n. 950 per un importo complessivo di €. 2.166,67 oltre oneri EPAP (2%) ed iva come per legge (22%) previa verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara.
- Il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
- La Legge n. 241/90 e ss.mm.ii;
- Il D.L. 33/2013 e ss.mm.ii;
- Il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- Il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii, per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- Le Linee Guida ANAC n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”;

- Le Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
- L’Ordinanza commissariale n. 37/2017;
- L’Ordinanza commissariale n. 56/2018;
- L’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza del 28/12/2016 come in ultimo modificato a far data dal 02.02.2021;
- Il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017;
- Il decreto sindacale n. 1 del 13.01.2018, di attribuzione al sottoscritto delle funzioni di cui all’articolo 107 del D.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
- Gli articoli gli articoli 107, 151, 183 e 191 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- L’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;
- Che il sottoscritto Responsabile del settore Tecnico comunale e RUP, Ing. Massacci Lorenzo, verificata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell’ art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole di regolarità tecnica;
- Che, ai sensi dell’art 9 comma 1, lett. A) n. 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programma dei pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- Visti i seguenti codice CUP n. **I43B20000140001** e CIG n. **Z3A302042B** relativi all’affidamento del servizio in questione;
- Dichiarato di non doversi astenere nell'adozione del presente provvedimento poiché non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto nella sua conoscenza, ai sensi dell'art. 6/bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- Dato atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e di cui all’art.1, comma 32, della legge n. 190/2012;
- Per le motivazioni sopra esposte:

D E T E R M I N A

- Di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- Verificati i requisiti dichiarati in sede di offerta, di affidare per i motivi espressi in premessa ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 modificato dall’art. 1 comma 2 lett a) del D.L. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020 (nuovo Codice dei contratti pubblici), al Dott. Geologo Guidone Pasquale Angelo nato a Cerignola (FG) il 15.11.1987 con sede legale in Appignano (MC) Via Torquato Tasso n. 8 – P. Iva n. 04206640718 – C.F. GDNPQL87S15C514R iscritto all’ordine dei Geologi delle Marche con il n. 950, il servizio di redazione della relazione geologica in merito alle opere di “Miglioramento sismico dell’ex edificio scolastico in frazione Spindoli – sisma 2016” per un importo

complessivo di €. 2.166,67 oltre oneri EPAP (2%) ed iva come per legge (22%) (ribasso offerto del 51,00% (cinquantuno%));

- Di approvare l'allegato verbale di acquisizione delle offerte protocollo n. 740 del 09.02.2021;
- Di dare al presente atto valore contrattuale, da registrarsi in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, DPR 26/04/1986 n. 131, mediante sottoscrizione di una copia della presente determinazione da parte del Comune di Fiuminata e del Dott. Geologo Guidone Pasquale Angelo di Appignano (MC), a titolo di accettazione delle condizioni;
- Di dare atto che l'incarico suddetto dovrà essere espletato secondo le modalità e condizioni di seguito riportate che il professionista dichiara di accettare mediante sottoscrizione del presente atto:
 - o Il tecnico dovrà presentare **entro quindici giorni** dalla sottoscrizione del presente atto una relazione in merito all'individuazione delle eventuali indagini geologiche, sondaggi, indagini geosismiche da svolgere al fine della redazione dell'indagine geologica;
 - o Il tecnico dovrà presentare **entro trenta giorni** dalla consegna dei dati delle prove ed indagini la relazione geologica richiesta;
 - o Il compenso dovuto per lo svolgimento dell'incarico verrà liquidato al professionista in un'unica soluzione entro 60 giorni a seguito della consegna, verifica ed approvazione degli elaborati progettuali da parte dell'USR (previo accredito all'Ente committente del finanziamento da parte dell'Ufficio Speciale Ricostruzione delle Regione Marche) e comunque previa verifica della regolarità contributiva e presentazione di regolare fattura;
 - o Nel caso di non rispetto delle tempistiche suddette sarà comminata al professionista una penale di €. 25,00 per ogni giorno di ritardo oltre la tempistica prevista per entrambe le scadenze sopra indicate oltre alla richiesta di eventuali danni in caso di perdita del finanziamento;
 - o Gli elaborati relativi alla relazione geologica dovranno essere presentati in quattro copie cartacee oltre che su supporto informatico con firma digitale;
 - o Nella fase di progettazione, il professionista dovrà produrre ogni altro elaborato richiesto o effettuare modifiche richieste da parte del committente per la definizione del progetto stesso senza che ciò determini la rimodulazione del corrispettivo;
 - o Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e seguenti c.c. e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito, esso è obbligato all'osservanza della deontologia professionale ed ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico;
 - o L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di affidamento, assume di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.
 - Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
 - Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
 - Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).

- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione (art. 1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e della Struttura che ha disposto l'iscrizione nell'Elenco dei professionisti, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art.2 comma 4 e 5).
- Obbligo di iscrizione nell'Elenco dei professionisti previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato esito positivo.
- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito positivo e/o la cancellazione dall'elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).
- Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p. (art. 5 comma 1 lett. a).
- Impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p. (art. 5 comma 1 lett. b).

- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
 - Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
 - Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
 - Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).
 - Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante (art. 6 comma 2 lett. d).
 - Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 co 2 lett. a).
 - In quanto compatibile con il presente affidamento, impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).
 - In quanto compatibile con il presente affidamento, impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).
 - Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.
- Di ribadire che il Responsabile Unico del Procedimento/Dell'esecuzione,, ex artt. 31 e 111, comma 2 del D.lgs. 50/2016, è individuato nell'Ing. Massacci Lorenzo nato a San Severino Marche (MC) il 28.05.1970 – C.F. MSSLNZ70E28I156X quale Responsabile dell'area tecnica comunale e quale collaboratore-supporto al Rup il Geom. Frattali Fabio nato a Matelica (MC) il 25.12.1976 – C.F.

FRTFBA76T25FO511 quale istruttore tecnico comunale e che gli stessi non si trovano in situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. rispetto alla procedura in oggetto;

- Di dare atto che le indagini geologiche, sondaggi e indagini geosismiche che si rendessero necessarie, saranno affidate con successivo atto a seguito dell'individuazione delle stesse tramite il supporto del geologo;
- Di dare atto che l'affidamento è esonerato dal pagamento del contributo all'ANAC, trattandosi di importi inferiori ad €. 40.000,00 e procedura afferente alla ricostruzione post sisma, ai sensi del DPCM 28/09/17 (vds. Comunicati del Presidente dell'ANAC del 11/10/17 e del 21/11/18);
- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa; il relativo parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Area;
- Di dare atto che la somma di €. 405.000,00 relativa alla realizzazione dei lavori di "MIGLIORAMENTO SISMICO EX EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN FRAZIONE SPINDOLI" e pertanto anche le spese relative al presente appalto, trova imputazione al RR.PP. 2560/2 di cui ai fondi stanziati con l'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 86/2020 e s.m.i.;
- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per quanto di competenza, all'USR ed al Dott. Geologo Guidone Pasquale Angelo di Appignano (MC).

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to MASSACCI LORENZO

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIANZIARIO

F.to AURELI SABATINO

Li, 01-03-21

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

Li 01-03-2021

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 01-03-021 al 16-03-021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

Li 17-03-21

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASSACCI LORENZO

Li 01-03-2021





COMUNE DI FIUMINATA

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62025 – Via Roma 30 – Tel. 0737/54122 – Fax 0737/54738

P. Iva 00266030436

UFFICIO TECNICO

Prot. n. 740 del 09.02.2021

OGGETTO: LAVORI DI "MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX EDIFICIO SCOLASTICO IN FRAZIONE SPINDOLI - SISMA 2016"

ID: 1805 - CUP: I43B20000140001 - CIG: Z3A302042B

AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E RISPOSTA SISMICA LOCALE

VERBALE DI ACQUISIZIONE PREVENTIVI AI SENSI ART. 36 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

Oggi addì 09 Febbraio alle ore 9:00 dell'anno duemilaventi il sottoscritto Ing. Lorenzo Massacci, in qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Fiuminata e responsabile del procedimento di selezione in oggetto, assistito dagli Istruttori Tecnici Ing. Contu Claudia e Geom. Frattali Fabio:

PREMESSO:

Che con lettera di invito/richiesta di preventivo nota prot. n. 149 del 11.01.2021, in conformità a quanto stabilito dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii., al fine di effettuare una ricerca di mercato per l'affidamento dei servizi tecnici inerenti la redazione della relazione geologica, è stata avviata una procedura di richiesta di preventivi per l'affidamento diretto di redazione della relazione geologica in merito alla predisposizione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di "MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX EDIFICIO SCOLASTICO IN FRAZIONE SPINDOLI - SISMA 2016" per un importo complessivo dell'appalto €. 4.421,77 oltre oneri fiscali ed iva come per legge;

Che con medesima nota prot. n. 149 del 11.01.2021, venivano invitati via PEC a presentare offerta per l'affidamento del servizio in oggetto, i seguenti professionisti:

1. Dott. Geologo Massimo Gubinelli – Castelraimondo (MC);
2. Dott. Geologo Guidone Pasquale Angelo – Appignano (MC);
3. Studio Geologico Dott. Marco La Corte-San Lorenzo In Campo (PU);

Che con medesima nota prot. n. 149 del 11.01.2021 veniva fissato per il giorno 08.02.2021 alle ore 13:00 il termine per la presentazione delle offerte;

Constato che nel termine stabilito sono pervenute le seguenti offerte e precisamente:

Fabio Frattali

Contu Claudia

Massimo Gubinelli

- 1) Dott. Geologo Massimo Gubinelli – Castelraimondo (MC) – Prot. n. 197 del 12.01.2021;
- 2) Dott. Geologo Guidone Pasquale Angelo – Appignano (MC) – Prot. n. 549 del 01.02.2021;
- 3) Dott. Geologo Marco La Corte-San Lorenzo In Campo (PU) - Prot. n. 727 del 08.02.2021;

Dall'esame della documentazione presentata si rileva quanto segue:


- 1) Dott. Geologo Massimo Gubinelli – Castelraimondo (MC): I documenti risultano essere in regola –
Ribasso offerto = 37,00%;
- 2) Dott. Geologo Guidone Pasquale Angelo – Appignano (MC): I documenti risultano essere in regola –
Ribasso offerto = 51,00%;
- 3) Dott. Geologo Marco La Corte-San Lorenzo In Campo (PU): I documenti risultano essere in regola –
Ribasso offerto = 41,20%;

Pertanto essendo l'offerta migliore quella del Dott. Geologo Guidone Pasquale Angelo nato a Cerignola (FG) il 15.11.1987 con sede legale in Appignano (MC) Via Torquato Tasso n. 8 – P. Iva n. 04206640718 – C.F. GDNPQL87S15C514R iscritto all'ordine dei Geologi delle Marche con il n. 950, con un ribasso offerto del 51,00% (cinquantuno%), il servizio di redazione della relazione geologica e risposta sismica locale in merito alle opere di "Miglioramento sismico dell'ex edificio scolastico in frazione Spindoli – sisma 2016" verrà aggiudicato al professionista sopra richiamato per un importo complessivo di €. 2.166,67 oltre oneri EPAP (2%) ed iva come per legge (22%) previa verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara.


Il presente verbale viene chiuso alle ore 11:00

Letto confermato e scritto,

Il Responsabile del Procedimento di Selezione
Ing. Lorenzo Massacci



Istruttore Tecnico
Ing. Claudia Contu



Istruttore Tecnico
Geom. Fabio Frattali

